

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 57

del 28.02.2008

PREC 258/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla GCS S.p.A. – gestione globale del ciclo delle contravvenzioni al Codice della Strada, compresa la riscossione volontaria e coattiva. – S.A.: Città di Collegno.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 6 giugno 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con cui la CGS S.p.A. contesta che tra i requisiti di partecipazione alla gara indetta dalla Città di Collegno per l'affidamento in concessione del servizio di gestione globale del ciclo delle contravvenzioni al codice della strada, compresa la riscossione, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, vi sia l'iscrizione, per tutti i soggetti raggruppati, all'Albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n.446/97.

L'istante rileva, in particolare, come oggetto della gara non sia esclusivamente il servizio relativo all'attività di riscossione, ma anche la gestione del ciclo delle contravvenzioni.

Pertanto, la richiesta di iscrizione al predetto Albo, non necessaria per l'espletamento di tale ultimo servizio, risulterebbe limitativa della libera concorrenza.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, la Città di Collegno evidenzia come l'affidamento abbia ad oggetto la concessione della gestione totale delle violazioni accertate al Codice della Strada.

Le diverse fasi in cui si articola tale gestione risulterebbero, pertanto, strettamente legate tra loro, in modo inscindibile e le attività oggetto del servizio rientrerebbero fra quelle per le quali, a livello normativo, si richiede l'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, nonché la relativa riscossione.

Secondo quanto rappresentato dalla stazione appaltante il servizio in gara, pertanto, non sarebbe soggetto a frammentazioni, considerata, altresì, la circostanza che, il soggetto sanzionato può effettuare il pagamento direttamente alla sede operativa tramite l'incaricato della ditta. E' la ditta che immette i dati, che ha il controllo dei pagamenti, che inizia la procedura di riscossione coattiva, attraverso la stampa di lettere di sollecito, propedeutiche alla formazione degli atti esecutivi. Infine, il requisito dell'iscrizione all'Albo, la cui assenza renderebbe illegittimo il bando di gara, deve essere sussistente in capo ad ciascuno dei concorrenti, in quanto requisito di natura soggettiva.

Ritenuto in diritto

Gli articoli 52 e 53 del d.lgs. n. 446/1997 prevedono l'iscrizione all'Albo per i soggetti che eseguono attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate.

Nel caso in esame, dalla lettura del capitolato, si evince come il servizio gestito dal personale fornito dall'aggiudicatario consta di una serie di attività, fra le quali "il *data-entry* (nell'ambito del quale è previsto, tra l'altro, la riscossione diretta allo sportello), la formazione delle liste per la riscossione coattiva, la predisposizione, postalizzazione e gestione degli atti propedeutici alla riscossione coattiva, emessi ai sensi del R.D. 639/1910, l'attivazione delle procedure esecutive, la possibilità di pagamento delle contravvenzioni attraverso un sistema di cassa elettronica".

Trattasi, con tutta evidenza, di attività che attengono la liquidazione e la riscossione di entrate comunali e che rientrano, quindi, nell'alveo di quelle per le quali il

legislatore ha previsto, quale garanzia, l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle altre entrate.

Riscossione e obbligo di versamento sono fasi del procedimento di gestione dell'entrata e per esse particolarmente si manifesta l'esigenza di controllo, preventivo e contestuale, sull'attività espletata da soggetti agenti, in relazione alla loro capacità tecnica finanziaria e morale, indipendentemente dalla marginalità della riscossione dedotta in gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n.5271 del 3 ottobre 2005).

Il penetrante controllo da parte dell'Amministrazione statale è giustificato dalla sussistenza di attività di particolare delicatezza e connessione con una delle fondamentali potestà pubbliche, l'imposizione di prestazioni patrimoniali (così TAR Lazio – Latina, sez.I, n.6 del 7 gennaio 2008).

Pertanto, l'aggiudicatario che partecipa dell'attività di liquidazione e riscossione di entrate pubbliche, non può prescindere dal necessario ed indefettibile requisito di iscrizione all'Albo.

Tale requisito, essendo di carattere soggettivo deve essere posseduto singolarmente da ciascuna associata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14.2.2005 n. 435; TAR Campania, Napoli sez. I, 17.1.2007 n. 364).

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- il requisito di iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento di tributi e riscossione tributi ed altre entrate delle Province e dei Comuni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97, sia conforme all'oggetto del bando di gara.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Piero Calandra

Luigi Giampaolino

Guido Moutier

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 marzo 2008